



UNIVERSITA' DEL SALENTO  
 Ripartizione Risorse Umane  
 Area Sviluppo del Personale  
 Ufficio Relazioni Sindacali  
 Sperimentale Tabacchi "Donato Valli"  
 Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce  
 Tel. 0832-293005/293221/295440  
 e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it-

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### Ipotesi di “CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL MONTE- ORE PER LAVORO STRAORDINARIO - TRIENNIO 2022/2024” QUANTIFICAZIONE MONTE ORE – ANNO 2022”

#### *Modulo I*

*Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge.*

<b>Data di sottoscrizione</b>	L' Ipotesi di Contratto Collettivo integrativo è stata siglata in data 9 febbraio 2022
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	Anno 2022/2024
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):  Delegato del Rettore: prof. Rossano Adorno Direttore Generale: dott. Donato De Benedetto  Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): RSU ed OO.SS.: FLC-CGIL – CISL/FSUR – FED. UIL Scuola RUA – SNALS/CONFSAI - FED. GILDA UNAMS  Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): FLC-CGIL – FED. UIL Scuola RUA RSU (a maggioranza)
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato di categoria B-C-D.
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>	L'ipotesi di “Contratto” regola la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario per gli anni 2022/2024 e la quantificazione del monte ore per lavoro straordinario, relativo all'anno 2022.
<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurali</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno.</b>
	È stata richiesta al Collegio dei Revisori dei Conti la certificazione dell'ipotesi di contratto integrativo, della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria.



**UNIVERSITA' DEL SALENTO**  
**Ripartizione Risorse Umane**  
**Area Sviluppo del Personale**  
**Ufficio Relazioni Sindacali**  
Sperimentale Tabacchi "Donato Valli"  
Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce  
Tel. 0832-293005/293221/295440  
e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it-

e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	<b>Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27/1/2022 è stato approvato il "Piano Integrato della Performance, della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024" dell'Università del Salento.
		Sono assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..
		Il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo ha approvato il Documento di Validazione della Relazione sulla Performance 2020, in data 25/06/2021. La Relazione sulla performance 2021 non è ancora predisposta.
<b>Eventuali osservazioni</b>		

## **Modulo II**

### **Illustrazione dell'articolato del contratto**

***(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi – altre informazioni utili)***

#### ***a) Illustrazione dell'articolato del contratto***

Il "Contratto collettivo integrativo per la ripartizione del monte-ore per lavoro straordinario – Triennio 2022/2024 - Quantificazione monte ore – anno 2022", siglato il 9/02/2022, è orientato a promuovere nell'Ateneo, conformemente alle disposizioni di legge vigenti, un utilizzo contenuto del lavoro straordinario, atteso che detto istituto contrattuale non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, bensì per fronteggiare situazioni di emergenza. Il ricorso ad esso è, quindi, ammesso soltanto per far fronte ad esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili. La contrattazione di II livello in materia è svolta ai sensi dell'art. 86 del CCNL del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008, nonché ai sensi dell'art. 42, comma 3, lett. n), del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018.



**UNIVERSITA' DEL SALENTO**  
**Ripartizione Risorse Umane**  
**Area Sviluppo del Personale**  
**Ufficio Relazioni Sindacali**  
Sperimentale Tabacchi "Donato Valli"  
Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce  
Tel. 0832-293005/293221/295440  
e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it-

## Art. 1 – OBIETTIVI

Le disposizioni contenute nel presente Contratto sono dirette a regolamentare la ripartizione tra le strutture dell'Ateneo delle risorse, relative al triennio 2022-2024, di cui all'art. 86 [*Lavoro straordinario*] del CCNL, sottoscritto il 16/10/2008, la cui disciplina è esplicitamente richiamata dall'art. 63 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018.

## Art. 2 – PRINCIPI

L'articolato fissa alcuni principi in ordine all'istituto del lavoro straordinario precisando:

- cosa deve intendersi per "lavoro straordinario": il lavoro prestato per esigenze eccezionali oltre l'orario normale di lavoro (36 ore settimanali). La prestazione lavorativa, pertanto, potrà considerarsi a titolo di lavoro straordinario solo se il lavoratore ha completato le 36 ore settimanali;
- che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto, in applicazione di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003;
- che le ore di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate dal responsabile della gestione del personale presso le varie strutture, nel limite del monte ore assegnato a ciascuna struttura, per essere compensate con le maggiorazioni retributive previste dal CCNL, previa verifica della sussistenza delle ragioni che rendono necessario il ricorso al lavoro straordinario, ragioni che devono trovare fondamento in esigenze realmente indifferibili ed urgenti cui non possa farsi fronte, almeno nell'immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del servizio.

## Art. 3 – LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE ATTIVITA' – INCOMPATIBILITA'

La disposizione prevede un limite alla retribuzione del lavoro straordinario per coloro che, in orario di servizio, svolgono attività per le quali viene corrisposto, nel corso di ciascun anno, un compenso o un incentivo complessivamente superiore ad € 1.100,00 lordi. La norma precisa che nel limite non devono ricomprendersi le somme di salario accessorio corrisposte a valere sul Fondo costituito ex art. 63 CCNL 2016/2018. La norma specifica, altresì, che le ore eccedenti non retribuite vengono computate a titolo di riposo compensativo.

## Art. 4 – LIMITI E DEROGHE

Al fine di favorire un utilizzo limitato dell'istituto del lavoro straordinario, il Contratto integrativo fissa il limite individuale di ore di lavoro straordinario retribuibili a ciascun dipendente fino ad un massimo di 180 ore all'anno, ad eccezione degli addetti alla guida di automezzi dell'Amministrazione, per i quali il limite annuo invalicabile è fissato a n. 300 ore.

Il Contratto, poi, stabilisce due regole specifiche e cioè:



**UNIVERSITA' DEL SALENTO**  
**Ripartizione Risorse Umane**  
**Area Sviluppo del Personale**  
**Ufficio Relazioni Sindacali**  
Sperimentale Tabacchi "Donato Valli"  
Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce  
Tel. 0832-293005/293221/295440  
e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it-

- ✓ una deroga ai limiti fissati con delibera del C.d.A. n. 174 del 30/3/2004, in favore degli autisti, prevedendo la possibilità di corrispondere dei compensi per lavoro straordinario oltre il tetto massimo del 50% del trattamento economico fondamentale;
- ✓ che il responsabile di struttura non può richiedere prestazioni di lavoro straordinario, eccezion fatta per gli addetti alla guida di automezzi dell'Amministrazione, al dipendente che abbia una eccedenza oraria pari o superiore al limite delle 180 ore.

Per assicurare un opportuno monitoraggio sull'utilizzo del budget di riserva da parte delle organizzazioni sindacali, il Contratto prevede che, ad avvenuta liquidazione del budget di riserva, le stesse Rappresentanze sindacali di Ateneo siano informate in merito alle deroghe concesse.

Con riferimento alla disposizione contrattuale che fissa nei confronti degli autisti un limite individuale di fruizione del lavoro straordinario pari a n. 300 ore annuali, corre l'obbligo di segnalare che la definizione dei limiti individuali da parte dell'Accordo integrativo in esame discende dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003, laddove è fissato un limite massimo individuale di 250 ore annuali "*in difetto di disciplina collettiva applicabile*".

L'ultimo comma dell'articolo in commento prevede, infine, che, in attuazione di quanto disposto dal comma 5 del citato art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 nonché dall'art. 27 (*Conto ore individuale*), comma 1, del CCNL del 16/10/2008, su richiesta del dipendente, le ore di lavoro straordinario, disposte, autorizzate ed effettivamente prestate dal lavoratore, possano essere accantonate nel monte ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le esigenze organizzative della struttura di appartenenza.

#### Art. 5 – CONTO ORE INDIVIDUALE

Il presente articolo, dando attuazione a quanto disposto dall'art. 42, comma 3, lett. n), del CCNL sottoscritto il 19/4/2018, fissa un limite individuale (pari a n. 120 ore al 31/12 di ciascun anno) delle ore che possono confluire nel conto ore individuale. Tali ore devono, comunque, essere fruite entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. Qualora quanto previsto non si verifichi, il dipendente perde il diritto ad usufruire di quanto eventualmente residua sul conto ore individuale eccedente le n. 75 ore, non fruite a titolo di riposo compensativo nel trimestre 1 gennaio/31 marzo e al netto delle ore di straordinario già autorizzate.

#### Art. 6 – MODALITA' DI EROGAZIONE

L'articolato detta disposizioni in ordine alle modalità di utilizzazione dell'istituto del lavoro straordinario, evidenziando quali sono i compiti posti in capo all'Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo ed in capo ai Responsabili della gestione del personale presso le varie strutture. Viene previsto, altresì, che i Responsabili della gestione del personale abbiano cura di assicurare la piena conoscenza a tutto il personale del monte ore disponibile per la struttura.



UNIVERSITA' DEL SALENTO  
Ripartizione Risorse Umane  
Area Sviluppo del Personale  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Sperimentale Tabacchi "Donato Valli"  
Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce  
Tel. 0832-293005/293221/295440  
e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it-

## Art. 7 – MONTE ORE PER LAVORO STRAORDINARIO – DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE

L'articolo individua la modalità volta a determinare il monte ore complessivo a disposizione per il lavoro straordinario, prendendo a riferimento convenzionalmente il costo di un'ora di straordinario riferita al personale di categoria D. Il monte ore complessivo per le prestazioni di lavoro straordinario è determinato sulla base delle risorse disponibili iscritte annualmente al "Fondo per il lavoro straordinario". Viene, quindi, disciplinata la ripartizione annuale di detto monte ore nel modo seguente:

- un monte-ore destinato a "servizi generali e necessità straordinarie", pari a n. 600 ore, è riservato per fronteggiare situazioni eccezionali (attività di esami di Stato, di seggi elettorali, di custodia, di guida automezzi, di organizzazione di convegni e similari), la cui gestione è posta in capo al Direttore Generale.

La quota restante è così ripartita annualmente:

- a. 80% - c.d. *quota fissa* - alle strutture dell'Ateneo, assegnando ad ogni struttura un monte ore scaturente da una media pro-capite ottenuta dividendo il numero corrispondente all'80% del monte ore disponibile per il numero dei dipendenti in servizio, a tempo indeterminato e determinato, al 31 dicembre dell'anno precedente, escluso il personale della cat. EP; tale cifra viene quindi moltiplicata per lo stesso numero di unità di personale in servizio a tempo indeterminato e determinato presso le singole strutture, escluso il personale della cat. EP, determinandosi in tal modo il monte ore spettante ad ognuna di esse;
- b. 20% - c.d. *quota variabile* - al "budget di riserva", destinato a finanziare lo straordinario che, per motivate, oggettive esigenze, così come rappresentate dai singoli responsabili della gestione del personale presso le varie strutture, ecceda la "quota fissa" di cui al precedente punto a). Tale budget di riserva sarà ripartito sulla base di un'attività di monitoraggio di cui sarà data comunicazione alle RSU e alle OO.SS. di Ateneo.

Si rappresenta come il ricorso al budget di riserva, pur essendo subordinato all'effettivo esaurimento del budget fisso assegnato a ciascuna struttura, deve essere adeguatamente motivato; non costituisce valido motivo, ai fini dell'accesso al suddetto "budget di riserva", il generico riferimento alla carenza di organico.

## Art. 8 – DETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE – ANNO 2022

L'articolo individua l'ammontare delle risorse finanziarie che costituiscono il "Fondo per il lavoro straordinario" per l'anno 2022. A tal fine, pur rinviando a quanto specificamente esposto nella Relazione tecnico-finanziaria che accompagna l'ipotesi di Contratto in esame, si osserva che il budget di Ateneo destinato alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, per l'anno 2022, è pari ad € **94.414,36** (€ 138.844,64 – 44.430,28), oltre gli oneri a carico dell'Ente. Tale importo tiene conto, in effetti, della riduzione stabile del "Fondo per lavoro straordinario",



UNIVERSITA' DEL SALENTO  
Ripartizione Risorse Umane  
Area Sviluppo del Personale  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Sperimentale Tabacchi "Donato Valli"  
Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce  
Tel. 0832-293005/293221/295440  
e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it-

applicata a decorrere dall'annualità 2021, di € 44.430,28, e destinata al finanziamento delle PEO 2021, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6 del "*Contratto collettivo integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all'interno della categoria del personale tecnico amministrativo – Triennio 2021/2023*", sottoscritto il 12/10/2021.

Il testo contrattuale elenca, altresì, le disposizioni normative che concorrono alla determinazione delle risorse iscritte al Fondo di cui trattasi.

Conseguentemente il monte ore complessivo per prestazioni di lavoro straordinario, disponibile per l'anno 2022, è determinato in n. 5.715 ore.

#### Art. 9 – NORME FINALI

L'articolato, infine, stabilisce l'impegno dell'Amministrazione ad inviare, a consuntivo, ai soggetti sindacali firmatari dell'Accordo apposita informativa in ordine all'attuazione dello stesso.

Le parti concordano, inoltre, che il Contratto ha validità triennale, fatta salva la necessità di una sua modifica a seguito dell'intervento di nuove disposizioni dettate da successivo CCNL di comparto o da nuove disposizioni normative in materia.

#### *b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione*

Il presente Contratto si qualifica come "contratto integrativo stralcio" che disciplina il solo istituto contrattuale del lavoro straordinario. Pertanto, le risorse finanziarie che, in base alle disposizioni normative vigenti, sono destinate a tale istituto, sono interamente utilizzate per lo scopo.

A tal fine si fa presente che il "Fondo per il lavoro straordinario" disponibile per l'anno 2022 è pari ad € **94.414,36** (oltre gli oneri a carico dell'Ente).

#### *c) Effetti abrogativi impliciti*

Come già evidenziato in sede di illustrazione dell'articolato del contratto in esame, l'Accordo si applica al triennio 2022/2024. Esso, quindi, va a sostituire il "*Contratto collettivo integrativo per la ripartizione del monte-ore per lavoro straordinario – Quantificazione monte ore Anno 2021*", sottoscritto il 12/10/2021.

#### *d) Attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità*

L'istituto disciplinato dal presente "Accordo" non è riconducibile nell'ambito degli strumenti finalizzati a premiare il merito e le professionalità di cui al Titolo III del D. Lgs. n. 150/2009, per cui deve considerarsi svincolato dal sistema di valutazione finalizzato alla corresponsione degli incentivi



**UNIVERSITA' DEL SALENTO**  
**Ripartizione Risorse Umane**  
**Area Sviluppo del Personale**  
**Ufficio Relazioni Sindacali**  
Sperimentale Tabacchi "Donato Valli"  
Via Calasso, 3 - 73100 - Lecce  
Tel. 0832-293005/293221/295440  
e-mail: relazioni.sindacali@unisalento.it-

per la performance individuale ed organizzativa. Pur tuttavia si tratta sempre di un istituto contrattuale che consente l'attribuzione di un trattamento economico accessorio a fronte di una prestazione lavorativa resa oltre il normale orario di lavoro, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001.

*e) Risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo*

Il ricorso allo strumento del lavoro straordinario, nella misura in cui consente di fronteggiare esigenze lavorative eccezionali e/o urgenti alle quali non può farsi fronte con una diversa organizzazione del lavoro ovvero con una diversa utilizzazione della forza lavoro esistente, implicherà conseguentemente il mantenimento del livello standard dei servizi offerti all'utenza, assicurando così la continuità ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa.

**IL RETTORE**  
(Prof. Fabio Pollice)